

SardegnaCat - RdO : rfq_340101
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi a favore di utenti dei Dipartimenti di
Salute Mentale Area Sud della ATS Sardegna

Verbale definitivo dei chiarimenti pervenuti alla data del 07/09/2019

Chiarimento 1

In merito ai criteri soggettivi di valutazione, Tabella A e B, di cui alle pagine 63 - 64 del Disciplinare di Gara, siamo a chiedere in che modo i sub punteggi di cui ai sub criteri B e D delle succitate Tabelle, riferibili esclusivamente alle Offerte Tecniche dei lotti inerenti gli interventi riabilitativi nelle residenze psichiatriche SRPAI e SRPAE, possano essere applicati ai Lotti riguardanti gli interventi di supporto alla persona e di promozione alle autonomie (SAD e ADI). Posto che appare impossibile applicare tali punteggi ai servizi SAD e ADI, che per loro natura non prevedono la messa a disposizione di una sede per l'esecuzione delle prestazioni, siamo a richiedere di voler precisare come saranno attribuiti i relativi punteggi per questi lotti e, in caso di riparametrazione delle altre voci, di precisare come essa sarà effettuata.

Risposta chiarimento 1

In merito ai criteri di valutazione delle offerte di cui all'Appendice n. 1 al Disciplinare di Gara si precisa che relativamente ai lotti riguardanti il servizio indirizzato al supporto alla persona per la promozione delle autonomie in contesto domiciliare e semiresidenziale i punteggi verranno attribuiti tenendo conto delle effettive specificità dei servizi medesimi. La riparametrazione avverrà quindi sulla base dei punteggi attribuiti in quanto pertinenti ai servizi previsti nei lotti di riferimento, garantendo parità di trattamento ai concorrenti.

Chiarimento 2

Con la presente, siamo a richiedere una precisazione interpretativa rispetto all'art. 7 del disciplinare di gara e in particolar modo alla prescrizione di cui al secondo punto dell'art. 7.1, laddove viene richiesta, come requisito di partecipazione, "L'autorizzazione all'esercizio di cui alla normativa vigente dei servizi in oggetto (DGR n. 47/42 del 30.12.2010 e s. m. e i., recante in allegato i requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna)". Interpretata in senso letterale, la norma di gara sembrerebbe pretendere che per partecipare alla gara, occorra che le strutture sede del servizio che, lo ricordiamo, sono da mettere a disposizione dell'appalto da parte dell'aggiudicatario, debbano essere già, all'atto della partecipazione alla gara, dotate di autorizzazione all'esercizio ai sensi della normativa regionale. Una simile interpretazione tuttavia, sarebbe evidentemente eccessivamente restrittiva rispetto al principio di massima partecipazione che è sotteso all'intero sistema normativo che sorregge gli acquisti pubblici, posto che i tempi di gara, la particolare collocazione temporale della stessa (che si svolge in piena estate) e l'ampia articolazione territoriale che la caratterizzano, rendono sostanzialmente impossibile per chi già non possieda strutture autorizzate, procurarsene la disponibilità in tempo utile. Al fine di assicurare alla procedura di gara il pieno rispetto dei principi di massima partecipazione, non discriminazione e par condicio, siamo pertanto con la presente a richiedere di voler integrare tale disposizione del disciplinare di gara, prevedendo la possibilità di partecipazione anche ai concorrenti che si impegnino a ottenere detta autorizzazione al funzionamento entro un termine congruo rispetto all'aggiudicazione

dell'appalto.

Risposta chiarimento 2

La dichiarazione richiesta all'art. 7.1 del disciplinare di gara è finalizzata ad evidenziare l'idoneità del concorrente allo svolgimento dei servizi previsti nella gara d'appalto. Pertanto il possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio di detti servizi rilasciata ai sensi della normativa vigente (DGR n. 47/42 del 30.12.2010 e s. m. e i.) soddisfa la richiesta. Per quanto riguarda la specifica struttura oggetto della gara la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata ai competenti uffici dell'Assessorato alla Sanità a cura dell'aggiudicatario nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico di gara.

Chiarimento n. 3

In riferimento ai criteri di valutazione del progetto tecnico di cui all'Appendice n. 1 al Disciplinare di gara si richiede quanto segue:

Tabella a, subcriterio C

Quesito 3.1 Posto che i servizi dei quali si terrà conto ai fini dell'attribuzione del punteggio sono quelli di durata superiore ai 36 mesi, si chiede cosa si intenda con "incarichi dell'ultimo triennio"?

Risposta al chiarimento n. 3.1

per incarichi dell'ultimo triennio si intendono gli affidamenti che, benché risalenti ad una data antecedente, siano ancora in corso o abbiano avuto termine nell'ultimo triennio.

Quesito 3.2 Posto che l'attribuzione del punteggio sembra doversi desumere tramite calcolo applicato sul fatturato conseguito, si chiede di esemplificare come tale calcolo troverà applicazione in considerazione dell'impiego "della stessa formula indicata per l'assegnazione del punteggio prezzo" e quali indicazioni dovrà fornire il concorrente per consentire a Codesto Spettabile Ente di procedere con suddetto calcolo.

Risposta al chiarimento n. 3.2

Il fatturato eccedente i 36 mesi dovrà essere dichiarato nell'ambito del progetto tecnico dell'offerta.

Al fatturato massimo eccedente i 36 mesi verrà attribuito il punteggio massimo (12 punti) Ai fatturati eccedenti i 36 mesi ma di valore inferiore si attribuirà il punteggio applicando la stessa formula indicata per l'assegnazione del punteggio prezzo che, riferita al sub criterio C sarà la seguente:

$$x = 12 * Fa/Fmax$$

dove:

x = il punteggio da attribuire all'offerta da valutare;

Fa = Fatturato da Valutare

Fmax = Fatturato massimo eccedente i 36 mesi.

Tabella b, subcriterio G

Quesito 3.3 Il criterio prevede che "la valutazione premierà il minore scostamento percentuale del numero di operatori reso disponibile dalla Ditta rispetto al numero di operatori indicato nell'Allegato A per ogni tipologia di struttura psichiatrica residenziale territoriale". Non ravvisando alcun Allegato A tra la documentazione di gara, si chiede se occorra fare riferimento a quanto indicato agli art. 17 e seg. del capitolato speciale di gara. Inoltre, poiché il subcriterio G fa esplicito riferimento esclusivamente alle strutture psichiatriche residenziali, si chiede di precisare come tale criterio trovi applicazione per

quanto concerne i servizi di cui ai lotti 7 e 8 (contesto semiresidenziale e domiciliare)?

Risposta al chiarimento n. 3.3

Si precisa che il riferimento all'Allegato A è da considerarsi un refuso. In realtà l'allegato cui fare riferimento è l'Allegato 1 – Capitolato Tecnico Residenze Psichiatriche. Rispetto alle esigenze sulla tipologia e sul monte orario degli operatori occorre fare riferimento agli art. 17 e seg. del capitolato speciale di gara. In quella sede vengono definiti i requisiti minimi per le varie tipologie di struttura residenziale (SRPAI e SRPAE). Per il i servizi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie il sub criterio G si applica per analogia.

Quesito 3.4 Sempre in riferimento al subcriterio G, è corretto intendere che il massimo punteggio verrà conseguito qualora l'offerta contemplici un numero di operatori coincidenti con quello indicato da capitolato?

Risposta al chiarimento n. 3.4

il massimo punteggio sarà attribuito alla migliore offerta che non necessariamente dovrà coincidere con i requisiti minimi indicati nell'Allegato 1. Le indicazioni circa il numero di operatori e il monte ore da garantire rientra all'interno di una ipotesi organizzativa che salvaguardi continuità e rapporto terapeutico. Le offerte verranno quindi valutate in rapporto alla prospettata capacità di gestire i protocolli di assistenza e riabilitazione in modo da salvaguardare la continuità terapeutica ed un rapporto ottimale tra operatori e pazienti da trattare.

Quesito 3.5 Risulta corretto inoltre intendere la congruenza numerica sia da intendersi di natura esclusivamente quantitativa e pertanto legata esclusivamente al numero di operatori impiegati per l'esecuzione del servizio e non anche da riferirsi al monte ore offerto?

Risposta al chiarimento n. 3.5

La congruenza numerica è da intendersi riferita sia al numero di operatori che al monte orario offerto. Nell'ambito del progetto di offerta la ditta dovrà specificare le modalità di svolgimento dei servizi, il personale che intende utilizzare e il relativo monte orario. Resta inteso che il disciplinare indica quelli che sono i requisiti dei servizi indicando per ciascuna tipologia di operatore il monte orario minimo richiesto. Vedi anche la risposta fornita per il chiarimento n. 6.4.

Tabella b, subcriterio H

Quesito 3.6 Con riferimento al punto H della traccia relativa alla presentazione dell'offerta tecnica, posto che viene richiesto al concorrente la "Predisposizione di tutti i protocolli relativi alle procedure previste da capitolato" e non essendo previste all'interno del capitolato indicazioni circa alcuna procedura, si chiede quali protocolli debbano essere prodotti con relativa esemplificazione.

Risposta al chiarimento n. 3.6

per protocolli relativi alle procedure si intende la descrizione in ambito di progetto tecnico delle modalità con cui la ditta offerente intende adempiere a tutti i compiti previsti nel capitolato. Es.: descrivere come si intende adempiere agli obblighi del soggetto appaltatore di cui all'art. 14.5 del Capitolato Tecnico – Allegato 1 al disciplinare di gara.

Quesito 3.7 Per quanto concerne l'esatta individuazione delle strutture residenziali dell'Area Nord, si segnala la mancata corrispondenza tra quanto indicato nel Bando di gara, da un lato, e quanto presente sul Disciplinare e sul Capitolato speciale di gara, dall'altro. Si prega di voler dettagliare il numero di strutture oggetto di gara, la tipologia e l'area di riferimento.

Risposta al chiarimento n. 3.7

Non risulta alcuna mancata corrispondenza tra il bando e il Disciplinare circa il numero la tipologia e l'area di riferimento. In ogni caso il punto 3 del disciplinare individua precisamente i lotti messi a gara descrivendo con precisione la tipologia e l'area territoriale di riferimento)

Quesito 3.8 Con riferimento all'art. 15 comma 3 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire il contenuto della dichiarazione che deve essere fornita dalla ditta offerente, non risultando evidente come tale dichiarazione possa riguardare i "servizi oggetto della gara" e non, piuttosto, l'offerta gestionale dei servizi oggetto di gara.

Risposta al chiarimento n. 3.8

Appare evidente anche dal contesto complessivo del art. 15 del disciplinare che il contenuto della dichiarazione richiesta debba riguardare l'offerta tecnica della ditta partecipante alla gara.

Quesito 3.9 In riferimento all'art. 7.1 del disciplinare di gara ed in particolare relativamente alla dichiarazione inerente l'autorizzazione all'esercizio di cui alla normativa vigente, si chiede conferma che, in fase di presentazione dell'offerta, il concorrente debba esclusivamente dichiarare di impegnarsi ad acquisire l'autorizzazione entro 90 giorni dall'aggiudicazione così come previsto all'art. 2 del capitolato speciale di gara.

Risposta al chiarimento n. 3.9

La dichiarazione richiesta all'art. 7.1 del disciplinare di gara è finalizzata ad evidenziare l'idoneità del concorrente allo svolgimento dei servizi previsti nella gara d'appalto. Pertanto il possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio di detti servizi rilasciata ai sensi alla normativa vigente (DGR n. 47/42 del 30.12.2010 e s. m. e i.) soddisfa la richiesta. Per quanto riguarda la specifica struttura oggetto della gara la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata ai competenti uffici dell'Assessorato alla Sanità a cura dell'aggiudicatario nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico di gara.

Quesito 3.10 In riferimento all'art. 9 del disciplinare di gara, in considerazione delle previsioni di cui alla L. n. 55 del 14 giugno 2019, si chiede conferma che in fase di presentazione dell'offerta il concorrente non debba indicare una terna di subappaltatori e nemmeno la relativa documentazione ma occorra semplicemente dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto indicandone la tipologia di prestazione e relativa percentuale.

Risposta al chiarimento n. 3.10

In sede di adeguamento dell'art. 9 del Disciplinare alla normativa introdotta con la L. n. 55 del 14/06/2019 le previsioni di cui al comma 3 del Disciplinare di gara sono da considerarsi un refuso. Vale il riferimento di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo al testo vigente alla data di pubblicazione del bando dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Quesito 3.11 In merito alla formulazione dell'offerta economica si rileva una discrepanza tra quanto previsto a pagina 12 del disciplinare di gara nella parte in cui si prevede che "per i lotti 7 e 8 il canone mensile scaturirà dal numero effettivo di servizi erogati dagli operatori previsti nel servizio" e il modello 4 e quanto previsto a pagina 49 del disciplinare medesimo ove si parla di ore di servizio e non di numero di prestazioni erogate

Risposta al chiarimento n. 3.11

Si precisa che a pag 12 del Disciplinare con riferimento ai lotti 7 e 8 per "servizi erogati" si intende "ore di servizio erogate".

Quesito 3.12 Si chiede inoltre di chiarire se con la dicitura costo orario riportata a pagina 49 del disciplinare e all'interno del modello 4, si intenda fare riferimento al prezzo orario omnicomprensivo per figura professionale e non al costo orario della manodopera.

Risposta al chiarimento n. 3.12

Nell'art. 16 del Disciplinare di gara è spiegato in modo inequivocabile che "i prezzi offerti dovranno essere espressi e comunque si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.", al netto solo dell'IVA

Quesito 3.13 Si chiede di confermare che gli unici moduli accorpabili (8 + 8) siano quelli previsti per quanto la gara dell'Area Centro Lotto 1 mentre per le gare dell'Area Nord e Area Sud tale accorpamento non sia ammissibile considerando la suddivisione delle singole strutture in moduli da 8 posti ciascuna in distinti lotti di aggiudicazione. In caso affermativo, si chiede di precisare la motivazione in base alla quale tale accorpamento non sia stato previsto posto che consentirebbe di garantire una più funzionale gestione dei servizi.

Risposta al chiarimento n. 3.13

Si conferma che gli unici moduli accorpabili (8+8) siano quelli previsti per quanto la gara dell'Area Centro Lotto 1.

Chiarimento 4

Le strutture residenziali (SRPAI E SRPAE) dislocate nelle aree delle ATS del sud, centro e nord sono già attive, se affermativo quali. Oltremodo chiediamo quali sono le strutture di nuova attivazioni e le zone interessate.

Risposta Chiarimento 4

A tutte le strutture poste a gara corrisponde una struttura attiva nel medesimo territorio di riferimento. Nelle forme previste dal capitolato di gara tutte le strutture messe a gara sono di nuova istituzione. Le zone interessate per ciascuna struttura sono indicate nel disciplinare.

Chiarimento 5

Si chiede conferma che è consentita la partecipazione di un operatore economico a iversi lotti della presente procedura:

- con raggruppamenti diversi per ciascun lotto, oppure
- in forma individuale in uno o più lotti e in raggruppamento o altra forma aggregata in altri lotti, fermi restando i divieti di partecipazione plurima al singolo lotto, richiamati dall'art. 5 del disciplinare di gara.

Risposta al chiarimento 5

Fermi restando i divieti di partecipazione plurima al singolo lotto richiamati dall'art. 5 del disciplinare di gara, è consentita la partecipazione di un operatore economico a diversi lotti della presente procedura:

- con raggruppamenti diversi per ciascun lotto, oppure
- in forma individuale in uno o più lotti e in raggruppamento o altra forma aggregata in altri lotti.

Chiarimento n. 6

In riferimento all'art 7.2 del disciplinare di gara (requisiti di capacità economica e finanziaria), per quanto riguarda il sud si richiede di indicare l'importo globale del fatturato

realizzato "nell'ultimo triennio" per servizi analoghi, mentre per il centro e il nord alla dicitura ultimo triennio segue tra parentesi il triennio "(2015-2016-2017)".

Si chiede se come ultimo triennio per il sud si faccia riferimento al (2015-2016-2017) oppure ci si riferisca al triennio (2016-2017-2018)

Risposta al quesito n. 6

La previsione del capitolato priva di riferimento specifico è da interpretarsi letteralmente e cioè che bisogna fare riferimento al triennio precedente l'anno in corso.

Chiarimento n. 7

Il subcriterio G della Tabella b dell'appendice n. 1 al disciplinare di gara "Criteri di valutazione delle offerte" assegna sino a 10 punti in funzione della congruenza numerica degli operatori indicati nel progetto rispetto ai livelli d'assistenza richiesti, con l'avvertimento che "la valutazione premierà il minore scostamento percentuale del numero di operatori reso disponibile dalla Ditta rispetto al numero di operatori indicato nell'Allegato A per ogni tipologia di struttura psichiatrica residenziale territoriale".

Quesito 1: si chiede se detto subcriterio sarà applicato anche nei lotti che non riguardano strutture psichiatriche residenziali territoriali, e cioè quelli relativi agli "Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie in contesto domiciliare e semiresidenziale"

Risposta al chiarimento 7 – Quesito 1

Il sub criterio G di cui alla Tabella b dell'appendice 1 al Disciplinare si applica per analogia anche ai lotti relativi agli "Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie in contesto domiciliare e semiresidenziale".

Quesito 2: Inoltre, poiché il capitolato non individua per nessun lotto il numero di operatori che sarebbe ottimale, ma prevede per le strutture residenziali un requisito minimo espresso in "min/die per paziente", e per gli "Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie in contesto domiciliare e semiresidenziale", un numero minimo di ore settimanali; al di sotto di tali limiti, ovviamente, non si può andare, a pena d'esclusione.: per le strutture residenziali "deve essere specificamente prevista e garantita una funzionale presenza sulle 24 ore del seguente personale ..." e per gli "Interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie in contesto domiciliare e semiresidenziale" "deve essere specificamente prevista e garantita una disponibilità funzionale sulle 12 ore del seguente personale: ...". Dalla lettura del criterio G sopra riportato sembrerebbe che la lex specialis da un lato voglia escludere – com'è logico fare – i progetti che prevedono un numero inferiore a quello prestabilito; dall'altra, però, sembra che voglia attribuire il punteggio qualitativo più basso al progetto che abbia offerto il maggior numero di operatori e voglia assegnare invece il punteggio massimo ipoteticamente possibile a chi abbia offerto esattamente il numero d'operatori che il capitolato individua come minimo indispensabile. Evidentemente, questo non sarebbe ragionevole. Un criterio di valutazione della qualità delle offerte che assegni il punteggio più basso a quella che preveda il maggior numero di operatori al servizio dei pazienti contrasterebbe con la logica fondamentale del criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: più operatori, per insuperabile evidenza logica, comportano una qualità maggiore, e questa maggior qualità dev'essere premiata, e non punita, nella fase di valutazione dell'offerta tecnica. Quesito 2: si chiede se il reale significato di questa previsione non sia quello esposto ma un altro, e di esporlo in modo da dileguare ogni incertezza interpretativa.

Risposta al chiarimento 7 – Quesito 2

il massimo punteggio di cui al subcriterio G della Tabella b dell'appendice n. 1 al disciplinare di gara sarà attribuito alla migliore offerta che non necessariamente dovrà coincidere con i requisiti minimi indicati nell'Allegato 1. Le indicazioni circa il numero di operatori e il monte ore da garantire rientra all'interno di una ipotesi organizzativa che salvaguardi continuità e rapporto terapeutico. Le offerte verranno quindi valutate in rapporto alla prospettata capacità di gestire i protocolli di assistenza e riabilitazione in modo da salvaguardare la continuità terapeutica ed un rapporto ottimale tra operatori e pazienti da trattare.

Chiarimento n. 8

Nel punto 1 della risposta di qualifica è possibile l'inserimento della "struttura RTI" oltre che nelle schede dei singoli lotti anche nella scheda generale della procedura.
Quesito 1: poiché è consentita la partecipazione a più lotti con composizioni differenti e poiché ne punto 1 della risposta di qualifica è possibile effettuare solo una scelta tra impresa singola, RTI o consorzio;
Si chiede come compilare i dati della "Struttura RTI" in caso di partecipazione a più lotti con raggruppamenti diversi come ad esempio in forma individuale in uno o più lotti e in raggruppamento in altri lotti.
Quesito 2: poiché è consentito l'inserimento di una sola istanza di partecipazione Si chiede con quali modalità inserire le diverse istanze in caso di partecipazione a più lotti con raggruppamenti diversi come ad esempio in forma individuale in uno o più lotti e in raggruppamento in altri lotti.
Quesito 3: come da quesito 2 nel portale si può inserire un solo DGUE e una sola garanzia provvisoria
Si chiede con quali modalità inserire i documenti nel caso di presenza di più DGUE o più garanzie provvisorie in caso di partecipazione a più lotti con raggruppamenti diversi.

Risposta chiarimento 8

Per il supporto nell'utilizzo del portale pregasi fare riferimento all'indicazione di cui all'art. 7 dell'Allegato 7 al Disciplinare di gara "Istruzioni di gara SardegnaCat" che, di seguito si riporta:

7 SUPPORTO NELL'UTILIZZO DEL PORTALE E MALFUNZIONAMENTI
a) Per informazioni sulla modalità di inserimento e trasmissione della documentazione richiesta e in caso di necessità di supporto tecnico, guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, i concorrenti hanno la facoltà di contattare il call center numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00). e-mail mocsardegna@regione.sardegna.it.

Chiarimento n. 9,

Ai fini della partecipazione al bando Lotto 5 "Lotto 5 n° 1 Servizio indirizzato al supporto alla persona", Si chiede se i servizi di "Abitare Assistito" si possono intendere come analoghi" per la dichiarazione dei requisiti di Capacità Tecnica e Professionale.

Risposta al chiarimento 9

I servizi di "Abitare Assistito" si possono intendere come analoghi" per la dichiarazione dei requisiti di Capacità Tecnica e Professionale ai fini della partecipazione al Lotto 5 e 6.

Chiarimento n. 10

in riferimento all'art 7.3 del disciplinare di gara, si chiede se per l'attestazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale sia necessario inserire ulteriori documenti oltre il DGUE e se trattasi di refuso l'inserimento sul catsardegna dei certificati di servizio.

Risposta al Chiarimento n. 10

Per l'attestazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale è sufficiente che gli stessi siano dichiarati nel DGUE. E' da considerarsi un refuso la richiesta di presentazione dei certificati di servizio prevista al punto 7.3 del disciplinare di gara.

Chiarimento n. 11

al punto 9 del paragrafo 14.3.1 del disciplinare, viene richiesto di aver preso visione, tramite un sopralluogo, dei luoghi oggetto dell'appalto. Trattandosi di una gara d'appalto in cui viene offerto il luogo di erogazione dei servizi, si chiede se tale punto è un refuso ovvero di specificare che tipo di attestazione di sopralluogo si intenda.
Grazie cordiali saluti

Risposta chiarimento n. 11

Si specifica che la richiesta di effettuare un sopralluogo e presentare una dichiarazione di presa visione dei luoghi e/o una certificazione rilasciata dalla S.A. di presa visione dei luoghi di cui al punto 9 del paragrafo 14.3.1 del Disciplinare e pag. 8 dell'Allegato 2 al Disciplinare medesimo è da considerarsi un mero refuso. Non è quindi necessario effettuare alcun sopralluogo né allegare attestazioni in merito.

09/09/2019